

Trento, 2 ottobre 2016

Circolare di Studio 3/2016

## ***La prova delle cessioni intracomunitarie***

La normativa comunitaria non definisce la forma e la tipologia della **prova idonea** a dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro, lasciando che siano gli Stati membri a stabilire quali siano i **mezzi di prova idonei** a dimostrare l'effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dell'imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate.

Le disposizioni riguardanti le cessioni intracomunitarie devono essere interpretate restrittivamente in quanto si riferiscono a fattispecie esenti e spetta al cedente, cioè a colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l'esistenza dei relativi **presupposti**.

In particolare, è necessario che *"il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione"*.

La normativa IVA italiana nulla dispone in merito ai **documenti che il cedente deve conservare** e, se del caso, esibire per provare l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro. L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007**, ha precisato che **il documento di trasporto** è idoneo a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio dello Stato, indicando inoltre l'obbligo del cedente di conservare, oltre agli **elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria** dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione e al trasporto dei beni in altro Stato membro.

Con le successive **risoluzioni n. 477/E/2008 e n. 123/E/2009**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la prova del trasporto all'estero possa essere fornita, tra l'altro, **dalla lettera**

**di vettura** indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo dei beni. In ogni caso, la prova della cessione intracomunitaria deve intendersi costituita da tutta la **documentazione** relativa all'operazione.

Nelle cessioni intracomunitarie con **resa "EXW"** (Franco fabbrica), cioè con trasporto a cura del cessionario non residente, il cedente nazionale dovrebbe limitarsi ad effettuare una **valutazione in buona fede** dell'attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna. L'Amministrazione finanziaria considera **in ogni caso responsabile il cedente nazionale che non abbia acquisito la prova del trasporto** dei beni nel Paese comunitario di destinazione.

Nella risoluzione n. 71/E/2014 è stato precisato, in riferimento alla cessione a favore di un acquirente francese, che **la prova del trasferimento intracomunitario può essere validamente fornita esibendo:**

1. La fattura di vendita;
2. La documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;
3. I contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
4. La documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario (documento di trasporto sottoscritto per ricevuta, lettere di vettura etc. );
5. L'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT).

In assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la **ricezione dei beni** e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione posta in essere.

La prova della movimentazione dei beni s'intende validamente fornita anche se la predetta dichiarazione è **successiva al perfezionamento dell'operazione** di cessione, è comunque opportuno che le prove dell'avvenuto trasporto intracomunitario dei beni siano acquisite **"senza indugio"**, non **"appena la prassi commerciale lo renda possibile"** e conservate fino al termine di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

\* \* \* \* \*

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.

Lo Studio non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali e/o incomplete.